

CONVENZIONE

TRA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VISTO l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTA la l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza negli uffici giudiziari*) e, in particolare, l'art. 19, che ha disposto il trasferimento all'ANAC dei compiti e delle funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012 e all'articolo 48 del d.lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP);

VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare l'art. 213, co. 8, che attribuisce ad ANAC la gestione della BDNCP, nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

VISTO l'art. 50, co. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall'ordinamento;

VISTO l'art. 60, co. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005, che definisce "base di dati di interesse nazionale" l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la

cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;

VISTO l'art. 60, co. 2 del d.lgs. N. 82 del 2005, il quale dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;

VISTO l'art. 60, co. 3-bis del d.lgs. N. 82 del 2005, che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale;

VISTO l'art. 50 ter del d.lgs. N. 82 del 2005, che istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali;

VISTO il Regolamento ANAC del 31 maggio 2016, concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3, co. 4 che stabilisce l'acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22 co. V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 5, paragrafo II del Regolamento ANAC del 1 marzo 2018, concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che prevede la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata per l'accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;

VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

VISTA la direttiva AgID del 18 novembre 2005, concernente le "linee guida per la pubblica amministrazione digitale";

VISTA la direttiva AgID concernenti le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

CONSIDERATO che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza (ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97) in tutti gli aspetti gestionali, mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), nonché mediante la tutela degli

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (l. 30 novembre 2017, n. 179);

CONSIDERATO che l'Autorità ha interesse al coinvolgimento delle istituzioni universitarie nell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi;

CONSIDERATO che con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino è già attivo un accordo di collaborazione concluso in data 2 marzo 2016 e rinnovato il 28 febbraio 2018 per la realizzazione di attività di ricerca e formazione tra cui il Master di II livello in "Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici", giunto alla terza edizione

(cfr.[http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Protocolli Intesa/2018/Prot.rinnovo.Anac.Uni.Torino.28.02.18.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Protocolli%20Intesa/2018/Prot.rinnovo.Anac.Uni.Torino.28.02.18.pdf));

CONSIDERATO che l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di monitoraggio e vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni e uno strumento utile ai fini della ricerca universitaria.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità nazionale anticorruzione (d'ora in avanti ANAC), nella persona del

Presidente, Raffaele Cantone, ovvero del suo delegato

e

Università degli studi di Torino (d'ora in avanti UNITO) nella

persona del Rettore,

sottoscrivono la presente

CONVENZIONE

Articolo 1

Oggetto della convenzione e finalità

1. Con la presente convenzione le parti intendono regolare l'accessibilità da parte dell'Università degli Studi di Torino ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Le parti intendono altresì regolare attività che comportino un accesso massivo ai dati di cui al comma 1, ovvero attività di estrazione complesse oppure che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

3. Nell'ambito della medesima convenzione le parti regolano la trasmissione (da parte di ANAC) e la ricezione (da parte di UNITO) di suddetti dati, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Le forme di collaborazione tra l'ANAC ed UNITO attengono, in particolare, all'accessibilità ai dati contenuti nella BDNCP (gestita da ANAC), e alla loro rielaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali attinenti rispettivamente la vigilanza, il controllo e l'attività di regolazione dei contratti pubblici per ANAC e la ricerca, la formazione e il progresso scientifico per UNITO.

2. La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino l'analisi di dati di cui all'art. 1, comma 1 della presente convenzione per realizzare un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire la cooperazione tra le strutture pubbliche in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distortivi, promozione e diffusione delle *best practices*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, il contenimento dei costi dell'azione amministrativa e la ricerca e la formazione universitaria.

Articolo 3

Dati ed informazioni oggetto di condivisione

1. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del successivo art. 5 comma 2 si incaricherà di definire:

- l'analisi delle esigenze informative di dettaglio e delle richieste che comportino un accesso massivo ai dati della BDNCP gestita da ANAC ovvero delle attività di estrazione complesse o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso;
- l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse;
- gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio della convenzione attuativa;
- le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
- la tipologia di accesso telematico utilizzato per la convenzione.

2. Gli elaborati del Gruppo Tecnico Operativo entreranno a far parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4

Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori

1. Le parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità della presente convenzione.

2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati di cui all'art. 1, comma 1 della presente convenzione siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.

3. Le parti convengono sulla necessità di accesso da parte di UNITO ai dati contenuti nella BDNCP e relativi alle stazioni appaltanti, ai bandi di gara e ai dati in essi contenuti, alle esclusioni dalla procedura di gara e alle aggiudicazioni, e più in generale all'attività contrattuale svolta ricomprendendo i dati relativi alla fase di esecuzione del contratto (es. modifiche in corso di esecuzione del contratto) ed, a tal fine, si impegnano ad un trasferimento periodico di tali dati (da ANAC a UNITO), incaricando il Gruppo Tecnico Operativo costituito ai sensi del successivo art. 5 di definire le modalità di dettaglio.

Articolo 5

Responsabili dell'attuazione, risorse da impiegare, costi ed oneri

1. L'ANAC indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione la Prof. Nicoletta Parisi (componente di ANAC);

UNITO indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione la Prof. Gabriella Margherita Racca;

2. Le parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n. 2 rappresentanti dell'ANAC e da n. 2 rappresentanti di UNITO, ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nella convenzione. UNITO si avvarrà inoltre delle necessarie competenze per l'analisi dei dati (es. Dip. di informatica).

Fermo restando quanto previsto all'art. 4, c. 2, il Gruppo Tecnico Operativo valuterà altresì l'opportunità di collaborazioni con soggetti terzi, sia all'interno della pubblica amministrazione – con particolare riferimento al Team per la trasformazione digitale – sia all'esterno della stessa – con particolare riguardo a start-up innovative, spin-off della ricerca scientifica (anche del Politecnico di Torino) o analoghi soggetti portatori di competenze specialistiche complementari rispetto a quelle di UNITO ed ANAC.

Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.

3. Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell'attuazione della convenzione, di cui al primo comma. I responsabili dell'attuazione si relazionano con gli Uffici delle rispettive Amministrazioni al fine di fornire periodicamente agli stessi gli elementi conoscitivi utili al monitoraggio della fase attuativa della convenzione.

4. La Convenzione avviene senza oneri economici per le amministrazioni coinvolte.

Articolo 6

Modifiche della convenzione

1. Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di trasmissione (da parte di ANAC) e ricezione (da parte di UNITO) dei dati e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.

2. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto della convenzione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di AgID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, a regime i dati potranno essere messi a disposizione e scambiati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati prevista dal d.lgs. n. 82 del 2005, art.50-ter.

3. Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, gli elaborati di cui al precedente articolo 3 comma 2 potranno essere modificati sia per quanto attiene al tipo dei dati, che alle modalità di trasmissione (da ANAC a UNITO), a seguito e sulla base del lavoro del Gruppo Tecnico Operativo, validato dai responsabili dell'attuazione, di cui al precedente articolo 5, senza necessità di rivedere la presente convenzione. Tali modifiche saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ove previsto.

Articolo 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

2. Condizione necessaria ai fini dell'esercizio della disdetta di cui al precedente comma 1 è che, a seguito di sopravvenute disposizioni normative la trasmissione (da parte di ANAC) e ricezione (da parte di UNITO) dei dati non siano più necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali delle parti.

Articolo 8

Composizione delle controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo Tecnico Operativo.

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni e privacy

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Roma-Torino, 16 gennaio 2019

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Raffaele Cantone

Università degli Studi di Torino

Il Rettore

Gianmaria Ajani

(firmato digitalmente)